	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 1
CAPITOLO I -02		N° di pagine 3	20 agosto 2020	

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse.

Il D.Lgs. n. 231/2001 è stato emanato sulla base della Legge 29 settembre 2000, n. 300 che, nel recepire una serie di Atti internazionali e comunitari, delegava il Governo ad emanare una norma di previsione e disciplina della responsabilità diretta degli enti da reato.

Fino all'introduzione del D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 27 della Costituzione ("la responsabilità penale è personale"), impediva che detta responsabilità potesse investire le organizzazioni in quanto persone giuridiche. Il principio *societas delinquere non potest*, unanimemente riconosciuto fino al 2001, lasciava gli enti indenni da eventuali conseguenze sanzionatorie, salvo l'eventuale risarcimento del danno, qualora riconosciuto. Gli articoli 196 e 197 c.p., infatti, riversano sull'ente l'obbligazione di pagamento di multe o ammende in caso di insolubilità della persona fisica autrice materiale del fatto. Tuttavia, si tratta solo di un'obbligazione civile di garanzia della persona giuridica per l'ipotesi in cui colui che ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione commetta un reato.

Il D.Lgs. n. 231/2001, invece, ha introdotto un'assoluta novità nell'ordinamento italiano, ponendo a carico degli enti una responsabilità denominata amministrativa ma con forti analogie con la responsabilità penale; nella Relazione ministeriale di accompagnamento si legge, infatti, che tale responsabilità "*poiché conseguente da reato e legata alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma dell'illecito amministrativo*"; poi, la stessa Relazione sembra prefigurare un

"tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia". Al di là della formale qualificazione giuridica, non vi è dubbio che la tipologia di responsabilità delineata dal D.Lgs. n. 231/2001 presenti forti analogie con quella penale per diversi motivi: la necessaria derivazione dell'imputazione dell'ente da un fatto materiale di reato, la natura delle sanzioni irrogabili, il richiamo ad istituti penalistici sostanziali e processuali, la sottoposizione dell'ente all'accertamento ed al giudizio del giudice penale, con tutte le garanzie previste dal processo penale del nostro ordinamento.

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede a carico degli enti pesanti sanzioni in caso di commissione di reati:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 2
CAPITOLO I -02			N° di pagine 3	20 agosto 2020

- sanzioni pecuniarie fino a più di un milione e mezzo di euro;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In ossequio ad una specifica tecnica scelta dal legislatore nonché ad uno stretto principio di legalità, la responsabilità dell'ente non sorge per qualsivoglia fattispecie criminosa, ma solo in caso di commissione di specifici reati elencati nello stesso D.Lgs. n. 231/2001 o in leggi speciali. In altre parole, il D.Lgs. n. 231/2001 contiene un catalogo di reati aperto ed in continua espansione, come dimostrano le integrazioni che dal 2001 ad oggi si sono susseguite.

Al momento dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti era configurabile solo per le fattispecie di reato di cui agli **artt. 24 e 25** dello stesso Decreto (Indebita percezione di contributi o altre erogazioni da parte di un ente pubblico, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Corruzione, Concussione); tuttavia, il legislatore già prevedeva nella Relazione di accompagnamento una possibile estensione delle tipologie, sia attraverso una diretta modifica al Decreto sia attraverso il rinvio operato da leggi speciali.

Dopo appena cinque mesi dall'entrata in vigore del decreto 231, il legislatore introduceva l'art. **25 bis**, relativo alle falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 6, L. 23 novembre 2001, n. 409).


L'anno successivo, con l'approvazione della riforma del diritto societario, il legislatore introduceva anche l'art. **25-ter** relativo ai reati societari (art. 6, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61), fattispecie poi modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

L'art. 25-ter, tuttavia, non si limitava ad integrare l'elenco dei reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001, ma ridisegnava il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità amministrativa dell'ente ed individuava in modo specifico i potenziali soggetti-autori dei reati presupposto.

In deroga, infatti, a quanto previsto dall'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 25 ter stabilisce la responsabilità dell'ente *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza (...)”*.

Dalla norma emergono due aspetti particolari:

- innanzitutto viene eliminato il requisito del “vantaggio” dell'ente: pertanto, l'ente sarà chiamato a rispondere indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio, purché il reato sia stato commesso nel suo interesse;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 3
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>

• in secondo luogo, l'individuazione dei potenziali autori del reato-presupposto, pur mantenendo ferma la distinzione dell'art. 5 tra soggetti "apicali" e "sottoposti", viene limitata a figure particolari, quali amministratori, direttori generali e liquidatori (apicali), ed a tutti coloro che siano soggetti alla loro vigilanza (sottoposti).

Dopo l'inserimento dei reati societari, l'intervento del legislatore è continuato con la L. 14 gennaio 2003, n. 7 che, ratificando e dando esecuzione alla Convenzione internazionale di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo, ha introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. **25-quater** relativo ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha inserito l'**art. 25-quinquies** che prevede la responsabilità dell'ente per una serie di delitti contro la personalità individuale disciplinati dal codice penale.

Nel 2005 la Legge Comunitaria (Legge 18 aprile 2005, n. 262) e la Legge sul risparmio (Legge 28 dicembre 2005, n. 262) hanno modificato alcuni reati societari già previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e inserito i c.d. reati di abuso di mercato per le società quotate (**art. 25-sexies**, D.Lgs. n. 231/2001).

Nel 2006 il legislatore è intervenuto con ben tre modifiche al D.Lgs. n. 231/2001.


La prima modifica è stata apportata dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che con il nuovo **art. 25-quater 1** ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 583-bis c.p. (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

In seguito, è stata approvata la Legge 6 febbraio 2006, n. 38 contenente nuove norme in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e di contrasto al fenomeno della diffusione della pornografia infantile anche a mezzo internet; fra le novità introdotte, la modifica dell'art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001 e l'ampliamento dei reati ivi previsti.

Ed infine la Legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica della Convenzione e dei protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ad una serie di reati aventi carattere transnazionale.

La tecnica normativa utilizzata dal legislatore è stata diversa rispetto alle precedenti modifiche; anziché integrare il Decreto nella parte relativa ai reati-presupposto, si è preferito disciplinare direttamente le nuove fattispecie e rinviare al D.Lgs. n. 231/2001 la disciplina dei requisiti generali di imputazione della responsabilità all'ente.

Il legislatore, al fine di definire l'ambito di applicazione della disciplina in esame, ha formulato una definizione di reato transnazionale, quale illecito punito con una pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 4
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>

commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia impiegato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro. Ai sensi della stessa Legge n. 146/2006, i reati transnazionali rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti sono: reati associativi, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale).


La riforma che, però, ha suscitato le maggiori reazioni è stata senz'altro quella attuata con la Legge 3 agosto 2007, n. 123, che nel ridisegnare la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (**art. 25-septies**, D.Lgs. n. 231/2001). La norma ha avuto un impatto estremamente rilevante in quanto tutti gli adempimenti direttamente o indirettamente stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (TU 81/2008 e non solo) possono oggi rappresentare per gli enti un'area di rischiosità ai sensi dell'art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001.

Invece, **l'art. 25-octies**, D.Lgs. n. 231/2001 (relativo ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) viene inserito con la L. 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE.

Nel 2008 l'art. 7 della Legge n. 48 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 in materia di criminalità informatica) ha inserito **l'art. 24-bis** dedicato ai c.d. reati informatici.

Le ultime modifiche al D.Lgs. n. 231/2001 sono state apportate nel 2009 con tre interventi del legislatore:

1) l'art. 2 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 (Pacchetto sicurezza) ha introdotto **l'art. 24-ter** relativo ai delitti di criminalità organizzata (Associazione per delinquere, Associazioni di tipo mafioso anche straniere, Scambio elettorale politico-mafioso, Sequestro di persona a scopo di estorsione, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo). Invero, i delitti contro la criminalità organizzata erano già previsti come potenziali illeciti amministrativi ex D.Lgs. n. 231/2001 dall'art.10 della legge

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 5
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>


n. 146/2006 “Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale”. L'estensione di tali illeciti anche all'ambito nazionale si inquadra in un più articolato programma di lotta alla criminalità di impresa.

2) L'art 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, tra le altre disposizioni contenute, modifica l'**art 25-bis** (estendendo la sua applicazione anche alla tutela di strumenti o segni di riconoscimento), ed inserisce l'**art 25-bis 1** (delitti contro l'industria e il commercio) e l'**art 25-nonies** (delitti in materia di violazioni del diritto d'autore).

3) L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 introduce l'**art 25-novies** (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria): si tratta di un'apparente sovrapposizione, in quanto esisteva già un art. 25 nonies (delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

Va, infine, precisato che la Legge delega n. 300 del 2000 (art. 11, co. 1, lett. d)), prevedeva di estendere la responsabilità amministrativa degli enti ai “(...) reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena”. Tuttavia il legislatore, nel 2001 non ha dato adempimento a tale delega ambientale, rinviando ad un secondo intervento normativo l'inserimento degli illeciti penali ambientali nel catalogo dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001. Solo con la pubblicazione del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, si sono così introdotti nel d.lgs. 231/01 i reati ambientali (art. 25-undecies). Il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011. Le fattispecie sono: distruzione di specie animali o vegetali protette; deterioramento di habitat protetti; tratta di specie in estinzione; scarico acque reflue; rifiuti; inquinamento di suolo, sottosuolo, acque; emissioni in atmosfera; sostanze lesive dell'ozono; inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi alla qualità delle acque (scarichi di “sostanze inquinanti”).

Nell'estate 2012 si sono succedute due importanti modifiche normative con risvolti sul d.lgs.231/01: quella relativa all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e le disposizioni in tema di anticorruzione. Il nuovo art. **25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare** introdotto dall'art. 2 del DLgs.109/2012 – disposizioni sanzionatorie, sancisce: “1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”. Tale enunciato rimanda espressamente al già menzionato Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Vedasi

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 6
CAPITOLO I -02			N° di pagine 3	20 agosto 2020

all'art. 22, Impiego di lavoratori irregolari: comma 12 - Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato. Ergo in riferimento al comma 12 bis - le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla meta': a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in eta' non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. La **Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Legge anticorruzione. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione** ha come principale intervento a sostituzione dell'art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio) con la fattispecie di "Corruzione per l'esercizio della funzione". Ha poi limitato l'ambito operativo dell'art. 317 c.p. alla sola ipotesi in cui la condotta concussiva del pubblico ufficiale abbia generato un effetto di costrizione nei confronti del privato e, in virtù dei suoi poteri autoritativi, abbia determinato il c.d. *metus publicae potestatis*. Le condotte di induzione invece, sono fatte confluire in una nuova fattispecie denominata "Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità", disciplinata dall'art. 319-quater c.p.. A completamento del sistema di tutela, all'art. 346-bis c.p. viene introdotto il reato di "traffico di influenze illecite". Da sottolineare l'inserimento dell'art. 2635 c.c. (modificato) tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/01, posto che, chi dà o promette denaro o altra utilità ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.

Con il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province (GU Serie Generale n.191 del 16-8-2013), l'art. **24 bis** del d.lgs. 231 avrebbe accolto la Privacy a pieno titolo nella legge 231. L'articolo 9, co. del DL inseriva i delitti di cui alla parte III, titolo III, capo II del codice della privacy (dlgs 196/2003) tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti (i delitti, ma non le contravvenzioni). La novità riguardava: i delitti di trattamento illecito dei dati (articolo 167), di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (articolo 168) e di inosservanza dei provvedimenti del Garante (articolo 170); la responsabilità non era prevista per il reato di violazione delle misure di sicurezza (articolo 169).

Era stata introdotta una nuova aggravante a effetto speciale del delitto di frode informatica (640-ter del Codice penale) nel caso in cui il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Scopo normativo, secondo la Cassazione, era ampliare la tutela

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 7
CAPITOLO I -02			N° di pagine 3	20 agosto 2020


dell'identità digitale per aumentare la fiducia dei cittadini nei servizi online e arginare le frodi con furto di identità. Era poi stato inserito nel reato di frode informatica, aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale, l'indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento (articolo 55 comma 9 del Dlgs 231/2007).

In assenza dei modelli preventivi o anche in presenza di modelli inadeguati o non aggiornati, la società avrebbe rischiato una sanzione da 100 a 500 quote, ossia un minimo tra i 25.800 e i 154.900 euro, e un massimo tra i 129.000 e i 774.500 euro, in aggiunta alle sanzioni del Garante della *privacy*. In sede di conversione però, il comma 2 dell'art. 9 è stato soppresso e pertanto tali reati non inseriti nel novero dei reati presupposto 231 (con effetti retroattivi al 17 agosto), ma si suppone che comunque tali fattispecie troveranno collocazione in altri provvedimenti legislativi.

Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 39/2014¹ emanato in "*attuazione della direttiva 2011/93/UE² relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*", recante alcune modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti. Assume, in tal senso, rilievo l'introduzione - all'art. 25-*quinquies*, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001- del reato di "*adescamento di minorenni*" ex art. 609-*undecies* cod. pen., tra il novero dei reati presupposto.

Tale fattispecie testualmente prevede che "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*".

L'art. 609-*undecies* cod. pen. configura un reato comune, e cioè un reato che può essere commesso da chiunque, pur richiedendo che la persona offesa rivesta una particolare qualifica e, in particolare, abbia un'età inferiore ai 16 anni. Si tratta di un reato di pericolo, in quanto ai fini della punibilità non si richiede che il minore cada nella rete dell'adescatore, ma è sufficiente che quest'ultimo ponga in essere atti idonei a coartare – anche senza ricorrere alla violenza - la volontà del minore il quale, proprio in ragione della giovane età, risulta essere un soggetto debole e particolarmente esposto alle influenze provenienti dal mondo degli adulti. Si tratta, inoltre, di un reato a dolo specifico che deve essere volto alla commissione di più gravi reati a sfondo sessuale. Il Parlamento europeo indicava la necessità di prevedere la responsabilità delle persone giuridiche anche per le fattispecie indicate all'art. 3 della Direttiva, corrispondenti ai reati di cui all'art. 609 quater c.p. (Atti sessuali con minorenne) e 609 *quinquies* c.p. (Corruzione di minorenne): sul punto la direttiva non risulta attuata.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 8
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>


Con la legge 17 aprile 2014, n. 62 il Parlamento nazionale ha invece modificato l'art. **416 ter del C.P.** in materia di scambio elettorale politico mafioso. Nella versione definitiva, il periodo di reclusione è passato da un minimo di 7 anni a un massimo di 12 anni, a un minimo di 4 anni a un massimo di 10 anni. E' stata inoltre eliminata la punibilità del politico che si metta a disposizione dell'organizzazione mafiosa. E' stato invece stabilito che per la punibilità non sia più meramente necessario lo scambio di denaro, ma anche di altre "utilità" che presuppongano l'accordo tra politici e organizzazioni mafiose, allargando di fatto il reato ad altri tipi favori e legami.

In data 1.1.2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 15.12.2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio". In particolare, l'articolo 3, comma 5 della legge 186/2014 apporta le seguenti modificazioni all'articolo **25-octies** del decreto legislativo 231/2001:

a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio». Il nuovo reato di autoriciclaggio si concretizzerà laddove sussisteranno contestualmente più circostanze: venga creato, o si concorra a creare, mediante la commissione del reato presupposto, una provvista di denaro, beni o altre utilità; si utilizzi detta provvista, mercé un ulteriore e autonomo comportamento, in attività economiche o finanziarie; si metta in atto un comportamento volto a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni o altre utilità. E' previsto un doppio binario di punibilità: condanne più severe, se connesse a un reato presupposto punito con pene superiori ai cinque anni; condanne meno severe, se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo **25-undecies** del Dlgs 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015. La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo **25-ter** del Dlgs 231/01, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015. I nuovi reati societari introdotti sono: modifiche al reato di false comunicazioni sociali; introduzione del reato di false comunicazioni

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 9
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>


sociali con fatti di lieve entità; introduzione del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate. E' stata abrogata la lett. c) co. 1 ossia il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma C.C.

Il 27 luglio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 - Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI. Il summenzionato Decreto ha apportato modifiche agli articoli del Codice Penale relativi ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, di cui all'art. **25-bis** del D. Lgs. 231 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento). In particolare:

- ha aggiunto il secondo e terzo comma all'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;
- ha modificato il testo dell'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

Il 03 novembre 2016 è entrata in vigore la Legge 29 ottobre 2016 n. 199, con la quale è stato introdotto, all'art. **25 quinquies** del Decreto, la fattispecie inerente "L'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro", prevista dall'art. 603 bis del codice penale. La suddetta fattispecie punisce chiunque recluti, assuma, utilizzi o impieghi manodopera al fine di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento. L'articolo 603 bis c.p. indica inoltre cosa si intenda per sfruttamento, ossia:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 10
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	


Le nuove disposizioni, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato, prevedono la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 500 a mille euro. Pena inasprita (reclusione da 5 a 8 anni e multa da mille a 2mila euro per ogni lavoratore ingaggiato) nel caso la condotta sia caratterizzata da violenza o minaccia. Costituiscono inoltre aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Sono poi introdotti nel codice penale gli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2, relativi rispettivamente all'attenuante della cooperazione con l'autorità giudiziaria da parte del caporale e alla confisca obbligatoria - anche in caso di patteggiamento- delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto.

L'articolo 6 della legge sul caporalato modifica l'articolo 25-quinquies del Dlgs 231/2001, inserendo il citato delitto contenuto nell'articolo 603-bis codice penale nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. La violazione comporta per l'ente l'applicazione sia delle sanzioni pecuniarie, da 400 a mille quote (ovvero da circa 103 mila euro fino a circa 1,5 milioni), sia di quelle interdittive (sospensione o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni; divieto di contrattare con la Pa; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi; divieto di pubblicizzare beni o servizi e l'interdizione dall'esercizio dell'attività) per una durata non inferiore ad un anno. Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa dovesse essere stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato, si applicherebbe la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

In ipotesi di contestazione in capo all'ente del reato previsto dall'articolo 603-bis codice penale, per aver utilizzato manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, può essere inoltre contestato anche il reato presupposto individuato dall'articolo 25-duodecies del Dlgs 231/2001 per aver impiegato cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Spesso, infatti, lo sfruttamento della manodopera coinvolge cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017). Le novità introdotte dal provvedimento, entrato in vigore il 15 aprile, sono le seguenti:

- riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 11
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

- previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

o per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);

o per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n.1781/2006". In tema di Responsabilità degli enti per illeciti da reato: è introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo degli enti (art. **25-octies**, d.lgs. n.231/2001); in caso di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nei confronti dell'ente si applicano la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (la sanzione va da 40 a 800 quote quando i denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni) e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata fino a 2 anni.

La Legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha modificato l'art. **25-duodecies** del D.Lgs. n. 231/2001 titolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" inserendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater che qui si riportano:


"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno."

I nuovi reati presupposto sono, quindi, quelli di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998:

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 12
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.


3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

Per effetto dell'art. 5 della Legge Europea 2017, L. 20 novembre 2017, n. 167, il testo del D.Lgs. n. 231/2001 si arricchisce del nuovo art. 25-terdecies intitolato “Razzismo e xenofobia”, che qui si riporta:

“Art. **25-terdecies** – (Razzismo e xenofobia) – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 13
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

I reati cui l'articolo in commento fa riferimento sono, dunque, quelli indicati all'art. 3, comma 3-bis della legge 13 ottobre 1975, n. 654, che prevede: “si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

In relazione a detti reati, a carico dell'Ente è prevista l'applicazione:


- della sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (e dunque, all'incirca, da un minimo di € 51.644 ad un massimo di € 1.239.496);
- delle sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio delle attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi, per la durata non inferiore ad un anno; della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se “l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti” in questione.

È stata pubblicata in GU del 14 dicembre scorso la legge del 30 novembre 2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego e disciplina la tutela del dipendente del settore pubblico. L'articolo 2 riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato. L'articolo introduce, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231, tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In base al nuovo comma 2-bis, i modelli di organizzazione e gestione debbono prevedere:

- a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite che, in buona fede, ritengano si siano verificate sulla base di una

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 14
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

"ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto". Si tratta di condotte rilevanti ai sensi del decreto legislativo qui novellato o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile connesse alla falsità della segnalazione;
- nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.


L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti segnalanti può essere denunciata (all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza) oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo. (comma 2-ter).

Invece, ai sensi del nuovo comma 2-quater, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro - in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di misure con effetti negativi sulle condizioni di lavoro (siano esse demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa), successive alla segnalazione - dimostrare che l'adozione di tali misure non abbia avuto a che vedere con la segnalazione mossa dal dipendente.

Con il d.lgs. 21/2018 (in vigore dal 6 aprile 2018), si è fortemente modificato il quadro dei reati presupposto della 231 attraverso una serie di innesti e risistemizzazioni così sintetizzabili:

- abrogazione dell'art. 3, l. 654/1975 (richiamato dall'art. **25 terdecies**, d.lgs. 231/2001) con ricollocazione della previsione nell'art. 604 bis c.p., ultimo comma (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa);
- abrogazione dell'art. 260 del Codice Ambiente (richiamato dall'art. **25 undecies** d.lgs. 231/2001) con la ricollocazione della previsione nell'art. 452 quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 15
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

• aggiunta di due commi all'art. 601 c.p., (Tratta di persone), inseriti nel catalogo reato-presupposto 231 e la previsione dell'art. 601 bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente) che rileva in ottica di liability nelle ipotesi in cui si concreti come reato-fine di un'associazione per delinquere (art. **25 quinquies**).

Il 18 dicembre 2018 è stata approvata la nuova Legge Anticorruzione "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". L'art. **25** D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

- 1) il novero dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione al comma 1 del reato di "traffico di influenze illecite" (art. 346 bis c.p.), a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie sia in termini di inasprimento della pena che dalla reclusione da uno a tre anni passa alla reclusione da uno a quattro anni e sei mesi;
- 2) la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: se ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno, con il Decreto spazza-corrotti la sanzione interdittiva avrà durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale;
- 3) al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata ("non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni") nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla Legge 190 del 2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi".

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 16
CAPITOLO I -02			<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>

La Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, introuce nel D.Lgs. 231/2001 l'art. **25 quaterdecies**, a tenore del quale:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. **25 quinquiesdecies** al D.Lgs. 231/2001, interpolandolo ulteriormente.


L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231		
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	Pag. 17 20 agosto 2020

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;


g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo.

Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 105 (in G.U. 21/09/2019, n.222), convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 (in G.U. 20/11/2019, n. 272), ha disposto (con l'art. 1, comma 11-bis) la modifica dell'art. **24-bis, comma 3** (In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ((e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,)) si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale". Il Decreto introduce modifiche al Codice penale, i delitti di contrabbando – innalzando le sanzioni penali per alcune fattispecie ritenute di particolare gravità – e di frode in agricoltura, i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 e la responsabilità degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001. Il decreto in oggetto attua, a norma dell'art. 5, modificazioni al d.lgs. n. 231/2001 volte ad ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. Vengono introdotte nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. **24** del d.lgs. n. 231/2001, che ora comprende il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. ed il reato di frode in agricoltura di cui all'art. 2 della L. n. 898/1986. Inoltre, con riferimento ai reati di cui agli artt. 316-bis, 640, comma 2, n. 1), 640-bis ter c.p., il Legislatore equipara l'Unione Europea allo Stato e agli altri enti pubblici quali persone offese del reato. Il decreto interviene anche sull'art. **25** del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. Rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 18
CAPITOLO I -02		N° di pagine 3	20 agosto 2020	

giuridiche risulta tuttavia circoscritta, in accoglimento delle osservazioni all'uopo formulate dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 2020, ai soli casi in cui «il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea». Le modificazioni più importanti riguardano, tuttavia, l'art. **25-quinquiesdecies**, disposizione recentemente introdotta nel decreto 231 per effetto del D.L. n. 124/2019, al quale viene aggiunto il **nuovo comma 1-bis**, che prevede, in relazione alla commissione dei reati tributari di cui agli artt. 4 (dichiarazione infedele), 5 (omessa dichiarazione) e 10-quater (indebita compensazione) d.lgs. n. 74/2000 e a condizione che gli stessi siano «commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro», l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a trecento quote per il delitto di dichiarazione infedele e fino a quattrocento quote per i delitti di omessa dichiarazione e indebita compensazione. Il catalogo dei reati presupposto si amplia poi con l'introduzione dell'art. **25-sexiesdecies** nel d.lgs. n. 231/2001, dei delitti di contrabbando previsti e puniti dal D.P.R. n. 43/1973. Per la commissione del delitto de quo è prevista l'irrogazione della sanzione pecuniaria fino a duecento quote, aumentata fino a quattrocento quote ove l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a euro centomila.


LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. LGS. 231/01 sulla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova forma di responsabilità, favorendo lo sviluppo della cultura del *risk management*. Il D. LGS. 231/01 asserisce la responsabilità diretta degli Enti, assoluta novità per il nostro ordinamento, con conseguente superamento del tradizionale principio dettato dall'art. 27 della nostra Costituzione "*societas delinquere non potest*". La responsabilità ex 231 si aggiunge quindi al tradizionale profilo penale riferito all'autore materiale del fatto - persona fisica, e, resta ferma sul piano delle conseguenze penali, l'obbligazione civile per il pagamento di multe o ammende, in caso di insolvibilità dell'autore materiale del fatto ex artt. 196 e 197 c.p.

Il dibattito in Dottrina Sulla natura della "nuova" responsabilità è tuttora aperto. La Commissione Ministeriale che ne ha redatto la relazione accompagnatoria, ha fatto riferimento a un "tertium genus", ma il legislatore delegato ha preferito optare per un tipo di responsabilità amministrativa, a maggior cautela. Si noti che la responsabilità ex 231, derivante da reato e legata alle garanzie della procedura penale, diverge in diversi aspetti dalla fattispecie dell'illecito amministrativo.

I SOGGETTI DESTINATARI

Ai sensi dell'art. 1, il D.Lgs. n. 231 si applica ai seguenti soggetti:

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 19
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di responsabilità giuridica.

Non si riferisce invece:

- allo Stato;
- agli enti pubblici territoriali;
- agli altri enti pubblici non economici;
- agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

La disciplina riguarda, quindi, oltre le società, tutti gli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle associazioni anche prive della personalità giuridica. In merito agli enti pubblici, è da riferirsi i soli enti pubblici economici.

Il termine scelto dal legislatore “ente” anziché “persona giuridica”, palesa l'intenzione di voler responsabilizzare anche quegli enti “privati” non dotati di personalità giuridica, che per la loro snellezza di struttura e funzionamento potrebbero facilmente sottrarsi ai controlli pubblici.


I PRESUPPOSTI PER L'IMPUTABILITÀ'

L'art. 5 del Decreto elenca una serie di presupposti per l'imputazione della responsabilità all'ente; nello specifico è necessario:

1. che la condotta materiale sia stata realizzata: da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali); ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di chi gestisce o controlla l'ente (c.d. soggetti subordinati);
2. che il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente (pertanto, quest'ultimo non risponde se le persone fisiche di cui alla lettera a) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi).

Le Figure apicali e i soggetti sottoposti

In relazione al primo presupposto, la distinzione fra figure apicali e soggetti sottoposti non è di poco conto, visto che l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 prevede una differenziata distribuzione dell'onere della prova. In caso di commissione materiale del reato da parte di soggetti apicali, infatti, spetta all'ente offrire la prova dell'adozione del Modello organizzativo, della predisposizione di un Organismo di Vigilanza, dell'elusione fraudolenta del modello stesso e dell'efficace controllo attuato dal citato organo di controllo. In altri termini, in caso di commissione del reato da parte di soggetti in posizione apicale sussiste una vera e propria forma di presunzione di responsabilità,

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 20
CAPITOLO I -02		N° di pagine 3	20 agosto 2020	

che l'ente potrà superare offendo la prova contraria. Occorre precisare, inoltre, che rientrano fra i soggetti apicali anche coloro che di fatto (non solo di diritto), in virtù di poteri originari o delegati, esercitano un penetrante controllo sull'ente ovvero su una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Per quanto riguarda i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, l'art. 6 fa riferimento a tutte le persone che, all'interno dell'organizzazione dell'ente, si trovano in una posizione di subordinazione rispetto alle figure apicali. Nel caso in cui questi ultimi siano gli autori materiali del reato l'onere di dimostrare che il fatto illecito è stato realizzato eludendo fraudolentemente la direzione e vigilanza dei vertici dell'ente spetta al pubblico ministero. Tuttavia, la stessa norma prevede che il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza possa essere presunto in caso di *previa* adozione ed efficace attuazione di un adeguato modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Interesse o vantaggio

Il secondo presupposto necessario per l'imputazione della responsabilità all'ente è l'esistenza di un interesse o vantaggio dello stesso, non necessariamente di tipo economico.


Nell'interpretazione delle due locuzioni, in dottrina e giurisprudenza si sono sviluppate tre teorie: la prima ritiene che i due termini (interesse e vantaggio) siano sovrapponibili, come in una sorta di endiadi, ed entrambi riferibili ad un generico "interesse oggettivo" dell'ente.

Una seconda teoria ritiene che il requisito dell'interesse assorba di fatto quello del vantaggio, che sarebbe una sorta di variante eventuale del primo, anche in analogia con quanto previsto per i reati societari dall'art. 25-ter, D.Lgs , n. 231/2001 (che fa esclusivo riferimento al criterio dell'interesse).

Un ultimo filone interpretativo, ad oggi prevalente anche in giurisprudenza, parte dall'opposto assunto per cui i termini "interessi e vantaggio" sarebbero assolutamente distinti ed alternativi, in ossequio ad una lettura sistematica del D.Lgs. n. 231/2001 ed al generale principio interpretativo di conservazione delle norme. In conformità alla stessa Relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 231/2001, il concetto di "interesse dell'ente" andrebbe interpretato in senso soggettivo, con riferimento cioè alla volontà dell'autore materiale del reato da valutare ex ante; al contrario, il vantaggio andrebbe letto in senso oggettivo, facendo riferimento cioè agli effettivi risultati della condotta criminosa, da valutare ex post. Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui *"l'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 [ndr soggetti apicali e subordinati] hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"* (art. 5, comma 2, D.Lgs 231/2001).

LE SANZIONI

Il sistema punitivo è di tipo binario: sanzioni pecuniarie ed interdittive.

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 21
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	


Quelle pecuniarie si pongono in luce dato l'elevato importo minimo edittale, soprattutto in raffronto alla fitta rete di piccole e medie imprese che caratterizza la nostra economia nazionale. Il sistema prescelto riecheggia il sistema dei "tassi giornalieri" collaudato da tempo in molti paesi europei (in particolar modo la Germania). Comporta una duplice scansione: il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla base dei tradizionali indici di gravità dell'illecito (art 133 bis c.p.) e successivamente il valore monetario della singola quota, tenendo in considerazione le condizioni economiche dell'ente. Sono previste un numero minimo e massimo di quote oltre che gli importi minimi e massimi delle quote stesse.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato la sanzione pecuniaria si applica sempre. Le quote sono previste in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, l'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

NUMERO DI QUOTE	VALORE DELLA QUOTA	IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA
Da 100 a 1000	Da euro 258 a euro 1.549	Due importi nel minimo e due nel massimo
Calcolo nel minimo 100 quote 1.000 quote	Euro 258	Importo nel minimo oscilla da 25.800 a 258.000
Calcolo nel massimo 100 quote 1.000 quote	Euro 1.549	Importo nel massimo oscilla da 154.900 a 1.549.000

Le sanzioni interdittive consistono ne: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Anche Le sanzioni interdittive si pongono come deterrenti gravosi traducendosi in un arresto o sospensione dell'attività. Le sanzioni interdittive prevedono una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 22
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano se:

- l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca e riguarda il prezzo o il profitto del reato, salvo la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede e quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. E' infine prevista la pubblicazione della sentenza, disposta quando nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva: è eseguita una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.


I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'art. 6 del Decreto n. 231 prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto un "*modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi*", con l'attribuzione del compito di vigilanza ad uno specifico organismo.

I suddetti modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le c.d. attività a rischio di reato;
- prevedere specifici protocolli di formazione e attuazione delle decisioni dell'ente;
- individuare i processi di gestione dei flussi finanziari;
- prevedere un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza;
- prevedere ed attuare uno specifico sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto del Modello.

LE LINEE GUIDA DI CONFCOOPERATIVE

	MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO 231			
	LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI		Edizione 01 Revisione 00	Pag. 23
CAPITOLO I -02		<i>N° di pagine 3</i>	<i>20 agosto 2020</i>	

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di "codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire reati".

In base a tale previsione, Confcooperative, in qualità di principale organizzazione di rappresentanza, assistenza e tutela del mondo cooperativo italiano, ha costruito le Linee Guida tenendo conto della variegata realtà aziendale degli enti aderenti. Le Linee Guida si rivolgono quindi, a tutti gli associati a Confcooperative fatta eccezione per le Banche di Credito Cooperativo. La base sociale di Confcooperative è in larga parte costituita da enti che rientrano nella definizione comunitaria (si veda la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce del 6 maggio 2003) di micro imprese (meno di 10 addetti e un fatturato non superiore a 2 milioni di euro) e piccole imprese (tra 10 e 49 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro), ma vede anche la presenza di enti che rientrano nella definizione di media impresa nonché di enti che superano tali parametri qualificandosi come grandi imprese.

Il ventaglio di ipotesi che deve essere coperto dalle Linee Guida è molto ampio e variegato anche sotto il profilo dimensionale e organizzativo (basti pensare, ad esempio, che una buona parte degli enti aderenti a Confcooperative non hanno il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile). In particolare, le Linee Guida sono da riferirsi agli enti di piccole dimensioni.

LE LINEE GUIDA DI CONFAGRICOLTURA

La Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana – Confagricoltura è l'organizzazione professionale di categoria che rappresenta tutela e assiste gli imprenditori che, in forma singola o associata, esercitano attività agricole. La rappresentatività di Confagricoltura nel territorio nazionale si concretizza attraverso la capillare presenza su tutto il territorio, attraverso le Confagricoltura regionali e le Confagricoltura provinciali. Pertanto in virtù della rappresentatività e delle caratteristiche la Confagricoltura ha adottato le Linee Guida in allegato che possono essere integrate o approfondite presso le sedi locali in ragione delle peculiarità del territorio.